



ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO “VIA UGO BASSI”

Via U. Bassi n° 30 - 62012 CIVITANOVA MARCHE - ☎Tel. 0733 772163- Fax 0733 778446

mcic83600n@istruzione.it MCIC83600N@PEC.ISTRUZIONE.IT www.iscviaugobassi.gov.it

Cod. fiscale: 93068500433 Cod. Meccanografico MCIC83600N

REGOLAMENTO SPONSORIZZAZIONI

INTRODUZIONE

Il presente regolamento è formulato in conformità della L. n. 449/1997 art. 43, del D. Lgs n. 267/2000 art. 119 e del D.I. n. 44/2001 artt. 33 e 41 e ha lo scopo di realizzare le condizioni e gli strumenti normativi necessari per la corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia e trasparenza.

ART 1

DEFINIZIONE

Il contratto di sponsorizzazione è un accordo tra la Scuola e uno sponsor mediante il quale lo sponsor offre alla Scuola beni o servizi in cambio di pubblicità.

Il contratto di sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l'Istituzione Scolastica (Scuola) offre ad un terzo (sponsor) la possibilità di pubblicizzare in appositi e determinati spazi o supporti di veicolazione delle informazioni, nome, logo, marchio a fronte dell'obbligo di versare un determinato corrispettivo.

La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto elaborato dal Consiglio di Istituto per uniformare la documentazione. In esso sono, in particolare, stabiliti:

- il diritto dello sponsor all'utilizzazione dello “spazio” pubblicitario;
- la durata del contratto di sponsorizzazione;
- gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
- le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

Legittimato alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione è il Dirigente Scolastico, legale rappresentante dell'Istituto.

ART. 2

FINALITÀ E OGGETTO

L'Istituto Comprensivo Via Ugo Bassi intende avvalersi dei contratti di sponsorizzazione al fine di realizzare maggiori economie di spesa per ampliare l'Offerta Formativa e l'innovazione tecnologica.

L'oggetto del contratto di sponsorizzazione potrà riguardare:

- attività finalizzate all'arricchimento dell'offerta formativa (sostegno a progetti deliberati nel PTOF);
- attività di carattere culturale e artistico;
- interventi atti a favorire l'innovazione tecnologica;
- interventi a favore di attività di animazione, laboratori, fornitura di materiale, attrezzature didattiche, tecnico-scientifiche, tecnico-specialistiche, ecc;
- interventi a favore del servizio bibliotecario (fornitura di attrezzature, libri, volumi, ecc);

- iniziative a favore delle attività sportive (manifestazioni, fornitura di attrezzature, ecc);
- iniziative a sostegno dei servizi sociali (collaborazione per servizi a sostegno di alunni svantaggiati, diversamente abili, ecc);
- ogni altra attività che la il Collegio dei Docenti ritenga, nella sua piena discrezionalità, debba essere oggetto di sponsorizzazione.

La sponsorizzazione potrà essere realizzata in una delle seguenti forme:

- contributi economici;
- cessione gratuita di beni e/o servizi;
- compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione delle varie attività progettuali programmate dall'Istituto Comprensivo.

ART. 3

INDIVIDUAZIONE SPONSOR

I fini istituzionali e/o le attività dello sponsor non devono essere in contrasto con le finalità educative e istituzionali dell'Istituto Comprensivo e deve rispettare quanto previsto dalla normativa per rapporti con la Pubblica Amministrazione. Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei temi dell'infanzia, dell'adolescenza e, comunque, della scuola e della cultura.

Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere dalla correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e e della scuola.

Le iniziative oggetto della sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi del servizio scolastico, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività della scuola e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti.

Art. 4

DICHIARAZIONI SPONSOR

Il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve esplicitare alla scuola:

- la esplicita intenzione e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della scuola;
- la non sussistenza di natura e scopi che confliggano in alcun modo con l'utenza della scuola.

Sono ammesse sponsorizzazioni anche plurime di una singola iniziativa o attività prevista nel Piano dell'offerta formativa.

Ogni contratto di sponsorizzazione non può avere durata superiore a un anno ma eventualmente rinnovabile.

Art.5

SOGGETTI SPONSOR

Possono assumere la veste di sponsor i seguenti soggetti:

- persona giuridica avente o meno scopo di lucro o finalità commerciali, comprese le società di persone, di capitali, le cooperative, mutue di assicurazioni e consorzi imprenditoriali;
- associazioni;
- fondazioni;
- enti;
- ecc.

ART. 6

SCELTA DELLO SPONSOR

La scelta dello sponsor è effettuata a mezzo di trattativa privata e può avvenire mediante una delle seguenti procedure:

- recepimento di proposte spontanee da parte di singoli soggetti individuati;
- pubblicità, da parte della Scuola, delle iniziative sottoposte a contratti di sponsorizzazione e d'accettazione delle proposte di maggiore interesse;
- gara pubblica, da parte della Scuola, di più operatori su singole iniziative di sponsorizzazione ed accettazione delle proposte più convenienti.

ART. 7

CONTRIBUTI ECONOMICI

Lo sponsor può sostenere le diverse iniziative oggetto del contratto di sponsorizzazione mediante contributi economici da versare direttamente alla Scuola.

Il contributo può essere richiesto/offerto alla Scuola da uno o più sponsor per la stessa iniziativa.

I contributi economici con e senza vincoli di destinazione elargiti da sponsor all'Istituto possono essere accettati a discrezione del Dirigente Scolastica per un massimo di € 5.000,00.

L'accettazione di contributi economici superiori ad € 5.000,00 dovranno essere deliberati dal Consiglio di Istituto.

ART. 8

CESSIONE DI BENI E/O SERVIZI

Ogni sponsor può in qualsiasi momento donare all'Istituto Comprensivo beni mobili, nonché servizi, indicando le eventuali forme di pubblicità che vengono richieste in contropartita.

La Scuola, valutata l'utilità del bene/servizio offerto, procede, ove lo ritenga nel proprio interesse, all'accettazione e dispone circa le forme di pubblicità individuate.

ART. 9

UTILIZZO DEI PROVENTI DELLE SPONSORIZZAZIONI

I proventi delle sponsorizzazioni sono finalizzate ad attivare forme di autofinanziamento atte a migliorare la qualità dei servizi prestati o ad acquistare beni (ampliamento offerta formativa o innovazione tecnologica), come previsto nel Piano dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti.

Per garantire criteri di equa distribuzione dei proventi si prevede che :

- i contributi economici o la cessione di beni o servizi possono essere destinati a sezione o classe parallele;
- l'accettazione di contributi economici o la cessione di beni o servizi per importi superiori ad euro 5.000,00, con vincolo d'uso e non, verrà decisa dal Consiglio d'Istituto;
- eventuali eccedenze di ogni donazione andranno accorpate nel bilancio dell'Istituto.

ART. 10

OBBLIGHI A CARICO DELLA SCUOLA

La Scuola, quale controprestazione ai contributi forniti dallo sponsor, attuerà le forme pubblicitarie indicate di seguito:

- riproduzione del marchio-logo o generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, sito internet, ecc);
- pubblicazione nel sito WEB della Scuola e su apposito spazio informativo adibito nell'atrio delle varie sedi scolastiche, degli estremi dello sponsor e dell'oggetto del contratto di sponsorizzazione;
- posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio-logo o generalità dello sponsor sui beni durevoli oggetto della sponsorizzazione;
- distribuzione in loco di materiale pubblicitario, brochure, gadget, ecc.

Le forme di pubblicità possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste dal presente articolo.

Le stesse sono determinate in sede di stipulazione del contratto.

Le imposte sulla pubblicità, ove dovute, dovranno essere corrisposte dallo sponsor direttamente al concessionario, nella misura prevista dalla legislazione vigente al momento di esecutività del contratto stesso.

ART. 11

VINCOLI DI SPONSORIZZAZIONE

- Il Dirigente Scolastico si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione quando è ravvisata la possibilità che la scuola possa vedere lesa la propria immagine.
- I fini istituzionali e/o le attività dello sponsor non devono essere in contrasto con le finalità educative e istituzionali della Scuola, e devono rispettare quanto previsto dalla normativa per i rapporti con la Pubblica Amministrazione.
- In particolare, non procederà alla stipula del contratto di sponsorizzazione quando ricorrerà uno dei seguenti casi:
 - > probabile conflitto di interesse tra l'attività pubblica della Scuola e quella privata dello sponsor, dove tutte le componenti scolastiche si asterranno dal proporre sponsorizzazioni se direttamente interessate quali soggetti beneficiari di eventuali introiti;
 - > possibilità di pregiudizio per la Scuola derivante dalla qualità, anche di ordine morale ed etico, dello sponsor;
 - > messaggio pubblicitario pregiudiziale o dannoso all'immagine della Scuola o alle proprie iniziative;
 - > pubblicità diretta o anche collegata alla produzione o distribuzione di alcolici, tabacco, materiale pornografico, armi, ecc;
 - > messaggi offensivi, incluse le espressioni di politica, religione, fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
 - > qualsiasi altro caso ritenuto in contrasto con la Legge o con i Regolamenti scolastici oppure inaccettabile per motivi di opportunità generale.

ART. 12

STIPULA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La sponsorizzazione deve essere formalizzata attraverso la stipula di apposito atto di natura contrattuale nel quale verranno stabiliti:

- il diritto, per il soggetto privato o pubblico, alla sponsorizzazione “non esclusiva”;
- le forme di promozione, comunicazione, pubblicità;
- la durata del contratto di sponsorizzazione ;
- il corrispettivo per la sponsorizzazione e le eventuali imposte sulla pubblicità;
- le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;
- in allegato autocertificazione attestante i requisiti delle persone giuridiche.

Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione, se previsto in denaro, deve essere effettuato in una unica soluzione – salvo diverse intese fra le parti – attraverso una ricevuta da emettersi alla sottoscrizione del contratto con pagamento immediato tramite bonifico bancario (c.c. IBAN: IT 43 C 01030 68872 000000298505 intestato all’Istituto Scolastico Comprensivo Via Ugo Bassi di Civitanova Marche)

Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di decadenza, ipso iure, dell’affidamento.

Lo sponsor deve il corrispettivo pattuito anche se non realizza il ritorno pubblicitario sperato.

Il contratto di sponsorizzazione potrà essere risolto da parte della Scuola, in qualsiasi momento in caso di mancata ottemperanza ad una qualsiasi delle obbligazioni poste a carico dello sponsor.

La risoluzione del contratto non comporta, in tal caso, alcun diritto da parte dello sponsor a pretese o danni di qualsiasi natura.

ART. 13

MONITORAGGIO

Il D.S.G.A. acquisirà le necessarie informazioni finalizzate a promuovere azioni di monitoraggio e controllo degli atti connessi con l’applicazione del presente regolamento per poter relazionare in sede di adunanza degli Organi Collegiali preposti.

Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte della Giunta Esecutiva, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi.

Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e l’eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

ART. 14

GESTIONE OPERATIVA

La gestione operativa, contrattuale e legale delle sponsorizzazioni è affidata al Dirigente Scolastico, che la esercita nei modi precisati dal presente regolamento, informando periodicamente il Consiglio d’Istituto.

ART. 15

RESPONSABILITÀ

Nella stipula del contratto, il Dirigente Scolastico farà in modo che l’Istituto Comprensivo Via Ugo Bassi, Scuola, venga sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente all’allestimento e allo svolgimento delle attività sponsorizzate da parte dello sponsor.

ART. 16

SPONSORIZZAZIONE E PRIVACY

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste. La conclusione di un contratto di sponsorizzazione da parte dell’Istituto Comprensivo Via Ugo Bassi non comporta, di per sé, una comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali.

Tale comunicazione non può ritenersi né prevista da una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice Privacy), né rispondente allo svolgimento di funzioni istituzionali (art. 18, comma 2 Codice privacy), ed è da considerarsi quindi non conforme al quadro normativo.

Ne consegue il dovere per l’amministrazione dell’Istituto Comprensivo Via Ugo Bassi di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor.

Resta convenuto che durante e dopo la cessazione del rapporto lo sponsor si impegnerà a mantenere il più rigoroso segreto professionale sulle informazioni, le notizie e i dati di carattere riservato riguardanti l'Istituto Comprensivo Via Ugo Bassi.

ART. 17

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.

I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art. 13 della Legge 31.12.1996, n.675 e successive modificazioni.

Titolare del trattamento è l'istituzione scolastica in persona del suo Dirigente Scolastico.

I dati saranno trattati in conformità alle norme vigenti, sia dagli operatori della scuola, sia dagli addetti incaricati dallo sponsor.

ART. 18

NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle Leggi, sia speciali che generali, regolanti la materia in combinato disposto con tutta la legislazione scolastica di riferimento.

ART. 19

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere il foro competente è quello di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive eventuali modifiche.

ART. 20

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio d'Istituto mediante l'affissione all'Albo e pubblicazione sul sito istituzionale <http://iscviaugobassi.gov.it/>